



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.26**

#### OGGETTO:

**Erogazione contributo all'Associazione "Torino Club Santena Granata" finalizzato all'organizzazione dell'iniziativa "Strasparago 2017".**

L'anno **duemiladiciassette** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **otto** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Vice Sindaco	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
5. MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	Sì
6. OLLINO Dinamaria	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Giovanni DI ROSARIO**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione contributo all'Associazione "Torino Club Santena Granata" finalizzato all'organizzazione dell'iniziativa "Strasparago 2017"**.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Esaminata l'istanza del 1 marzo 2017 prot. n. 2448, con la quale il Sig. Varrone Piermatteo, a nome e per conto dell'Associazione "Torino Club Santena Granata", ha richiesto l'erogazione di un contributo e la concessione del patrocinio, finalizzato al finanziamento dell'iniziativa "STRASPARAGO" - corsa podistica libera ai cittadini di tutte le età, con percorsi di diversi chilometraggi - che avrà luogo per le vie cittadine il giorno 12 maggio 2017.

Valutato che la realizzazione dell'iniziativa comporterà un notevole impegno da parte degli organizzatori, che per la sua realizzazione dovrà essere supportato dall'intervento economico del Comune;

Rilevato che l'Associazione "Torino Club Santena Granata" svolge attività che creano opportunità di aggregazione e ricreazione a favore della popolazione santenese attraverso manifestazioni ludico – sportive e che risulta regolarmente iscritta all'Albo degli Organismi Associativi nella sezione Associazioni Sportive;

L'amministrazione Comunale ha stabilito di erogare a favore della predetta associazione un contributo di € 350,00. L'incremento del contributo rispetto alle precedenti edizioni è motivato dal fatto che per quest'anno l'Associazione ha esaurito le dotazioni dei premi (coppe, targhe, ecc.), di materiale per lo svolgimento della manifestazione (pettorine, striscioni, ecc) e dispositivi di sicurezza da assegnare ai volontari che collaboreranno nella realizzazione in sicurezza dell'iniziativa sportiva.

Verificate:

- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

*“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

*Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*

*Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*

*In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”*.

*Inoltre secondo il **parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

**Con voti unanimi espressi in forma palese;**

### **DELIBERA**

1. di concedere il patrocinio della Città di Santena e l'utilizzo del logo, all'Associazione "Torino Club Santena Granata" per l'iniziativa "STRASPARAGO", corsa podistica che avrà luogo per le vie cittadine il giorno 12 maggio 2017.
2. di dare atto che il patrocinio consiste nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, concessione gratuita di attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle strade ed aree interessate dalla manifestazione, esenzione dai diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari.
3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'erogazione di un contributo economico per complessivi € **350,00** all'Associazione Torino Club Santena Granata – C.F. 90029100014 – con sede in Via Vittorio Veneto, 31, presidente Sig. Varrone Piermatteo, imputando la spesa sul codice di bilancio 06.01.1.03, **Cap. 1831**, avente ad oggetto **"Spese per la promozione e diffusione dello sport"** del corrente esercizio finanziario 2017;
4. di evidenziare che l'Associazione "Torino Club Santena Granata" dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa;
5. di allegare sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di contributo prot. n. 0002448 del 01.03.2017;
6. di dare atto di quanto segue:



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'organizzazione degli eventi, permanendo in capo al Presidente dell'Associazione Torino Club Santena Granata, l'obbligo di richiedere e conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;
7. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato;
  8. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il responsabile P.O. Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio;
  9. di inviare la presente deliberazione:
    - all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
    - all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature ed istruttoria procedimenti in materia di sicurezza;
    - alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.
  10. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



# **CITTA' DI SANTENA**

## **Città Metropolitana di Torino**

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: BALDI Ugo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.